



Documento di seduta

B9-0210/2024

3.4.2024

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta del Kenya e della Namibia alla tabella di cui al punto I dell'allegato e la soppressione di Barbados, Gibilterra, Panama, Uganda ed Emirati arabi uniti dalla medesima tabella
(C(2024)1754 – 2024/2688(DEA))

Jorge Buxadé Villalba
a nome del gruppo ECR

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta del Kenya e della Namibia alla tabella di cui al punto I dell'allegato e la soppressione di Barbados, Gibilterra, Panama, Uganda ed Emirati arabi uniti dalla medesima tabella (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)1754),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione¹, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
 - visto il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche², in particolare il suo allegato,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
- A. considerando che, a partire dagli anni 60, Gibilterra figura nell'elenco delle Nazioni Unite come territorio in attesa di decolonizzazione;
- B. considerando che la colonia di Gibilterra è ampiamente riconosciuta come un centro finanziario offshore con un regime fiscale e una regolamentazione finanziaria favorevoli, che ha suscitato preoccupazioni per il suo utilizzo per attività finanziarie illecite che comportano una grave distorsione dello Spazio economico europeo (SEE);
- C. considerando che la trasparenza e la cooperazione internazionale sono fondamentali per l'integrità del sistema finanziario globale e per la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo;
- D. considerando che persistono preoccupazioni in merito all'opacità finanziaria e all'agevolazione delle attività finanziarie illecite nella colonia di Gibilterra che colpiscono l'intero SEE, in particolare le municipalità circostanti;
- E. considerando che gli articoli 61 e 62 della direttiva (UE) 2015/849 evidenziano la necessità di individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in diversi settori e attività finanziari;

¹ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

² GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

- F. considerando che la colonia di Gibilterra è elencata come giurisdizione non cooperativa in alcuni Stati membri;
- G. considerando che il regolamento delegato della Commissione non tiene adeguatamente conto delle minacce per il sistema finanziario internazionale, conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849 e in altri regolamenti pertinenti;
- H. considerando che il regolamento delegato della Commissione non tiene conto dell'effettiva conformità della colonia di Gibilterra alle norme internazionali contro il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo, conformemente alle disposizioni dei pertinenti articoli della direttiva (UE);
- I. considerando che il regolamento delegato della Commissione non incoraggia l'attuale governo della colonia di Gibilterra ad adottare le misure necessarie per proteggere l'integrità del sistema finanziario globale e prevenire le attività finanziarie illecite, conformemente ai principi e agli obiettivi stabiliti nell'attuale legislazione dell'Unione;
 - 1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
 - 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
 - 3. invita la Commissione a presentare un nuovo atto delegato che non elimini la colonia di Gibilterra dalla tabella di cui al punto I dell'allegato al regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione;
 - 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.